



Proposte di Emendamenti

AS 692

**“Conversione in legge del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92,
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”**

Art. 4
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al comma 2 sexies dell’art. 213 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è aggiunto il seguente periodo: “La sanzione non si applica per i reati previsti dall’art. 186, comma 2, lettere a) e b).”.

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché attualmente per i soli ciclomotori e motocicli è disposta la confisca ogni qualvolta è commesso un reato mediante il loro uso. Siccome per la guida in stato di ebbrezza la confisca è prevista solo nel caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, la proposta di esclusione dell'applicazione della confisca verrebbe a porre i veicoli nella stessa posizione degli altri veicoli a motore; diversamente, solo per i conducenti di ciclomotori e motocicli si applicherebbe la confisca del veicolo anche in caso di guida con un tasso alcolemico da 0,5 a 1,5 g/l, cioè nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 186.

Art. 4
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 ter. Dopo l’articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e` aggiunto il seguente:

“Art. 224-ter (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato).

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro e` trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali e` prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l’agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 e` ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario.”.

Motivazione

Il nuovo articolo 224-ter richiama, in quanto compatibile, la procedura di sanzione prevista dall’articolo 214 per gli illeciti amministrativi. La nuova norma teorizza la sussistenza del rapporto di strumentalità tra la circolazione del veicolo e la guida in stato di ebbrezza e richiede necessariamente il coinvolgimento del suo proprietario sulla base del presupposto che questi, nel momento in cui consente l’uso del veicolo da parte di un terzo, assume automaticamente i rischi che dalla circolazione derivano, ivi compresi quelli relativi all’applicazione delle sanzioni accessorie. Il

proprietario, quindi, deve valutare l'affidabilità del soggetto al quale consente di circolare con il proprio veicolo, e non può sottrarsi alle conseguenze di questo giudizio se lo stesso si riveli errato. La sanzione non trova applicazione nel caso in cui il proprietario provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà. Quando il tasso alcolico nel sangue è superiore a 1,5 g/l, oltre alle pene detentive e a quelle pecuniarie sopraindicate, è prevista la confisca del veicolo; un tasso alcoolemico così elevato, infatti, costituisce sicuro indice di una rilevante pericolosità della condotta del conducente, che ha una propensione all'incidente stradale molto più elevata di un conducente sobrio. Analoga misura è disposta in ogni caso in cui il conducente guidi in condizioni psico-fisiche alterate dopo aver assunto stupefacenti; in tale caso, diversamente dalla guida in stato di ebbrezza alcolica, la misura è disposta senza aver riferimento ad una soglia limite di sostanza presente nel sangue, in quanto, anche per l'estrema varietà delle sostanze stupefacenti e per il loro diverso effetto sul conducente, non è possibile stabilire con certezza quale quantità di sostanza ha minore pericolosità. Del resto, diversamente dall'alcol, il cui uso moderato è consentito, l'ordinamento vieta l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope alla guida, senza fare distinzione in funzione della quantità e della qualità delle sostanze stesse. La confisca obbligatoria del veicolo può dimostrarsi assai efficace sotto il profilo della deterrenza, come accade per la violazione di altre norme di comportamento del codice della strada (ad esempio, per i veicoli impegnati in gare clandestine di velocità e, limitatamente a ciclomotori e motocicli, come conseguenza della commissione di reati sulla strada).

Art. 4
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 quater: Alla tabella allegata all’art. 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, al punto “Articolo 187 commi 7 e 8”, sono sostituite le parole “commi 7 e 8” con le parole “commi 1 e 8”.

Motivazione

Erroneamente è stato mantenuto il richiamo al comma 7, mentre quest’ultimo è stato abrogato con decorrenza dal 4 agosto 2007 per effetto dell’art. 5 comma 2 lettera c) del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007. In assenza di tale modifica non risulta applicabile la decurtazione dei punti nell’ipotesi di violazione della contravvenzione di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

All'art. 5, comma 1, capoverso 5 bis dopo le parole "*privo di titolo di soggiorno*" aggiungere le seguenti parole "***salvo che lo stesso sia in fase di rinnovo***"

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto la norma non chiarisce la posizione dello straniero durante le fasi di rinnovo del permesso, che nel nostro paese possono essere anche molto lunghe. Al fine di evitare l'insorgere di gravi episodi di discriminazione collettiva a danno di tutti i cittadini stranieri, per i quali potrebbe diventare estremamente complesso trovare proprietari disponibili ad accollarsi il rischio di una successiva ricaduta nell'irregolarità del conduttore, si ritiene necessario specificare che la fattispecie di reato non si integra qualora il cittadino straniero stia rinnovando il permesso di soggiorno.

Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

*All'art. 5, comma 1, capoverso 5 bis dopo le parole "al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina" aggiungere le seguenti "e **a finanziare attività che facilitino l'inserimento sociale, con particolare riferimento alle politiche abitative, a favore delle categorie svantaggiate, ivi compresi i migranti in condizioni di regolarità presenti sul territorio.***

Motivazione

L'affitto abusivo di immobili da parte di privati a cittadini stranieri a condizioni degradanti e insalubri è resa possibile, da un lato, dalla condizione di debolezza e "ricattabilità" in cui si trova il cittadino straniero privo di documenti e, dall'altro, dalla carenza sempre più evidente di strumenti pubblici di sostegno all'alloggio per le fasce deboli della popolazione tutta, ivi compresi gli immigrati regolari. E' noto come quella della casa sia una delle emergenze che l'Italia si trova ad affrontare e che il nostro paese è ancora molto lontano dalle percentuali di spesa destinate all'housing sociale dalle altre nazioni europee.

Si ritiene pertanto indispensabile, al fine di rendere il provvedimento più effettivo, associare alle necessarie misure di fermezza nei confronti di chi trae ingiusto profitto dall'altrui condizione di debolezza, iniziative di pubblico interesse che abbiano ad oggetto l'inserimento sociale e il superamento dell'emergenza abitativa. In caso contrario, si rischierebbe di avere come unico risultato un peggioramento delle condizioni per gli affittuari, con inevitabili ricadute sui servizi sociali dei comuni. Si tenga conto infatti che potrebbero rischiare di rimanere senza casa anche molti nuclei familiari con bambini.

Art. 6

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

All'art. 6, comma 10, dopo le parole "*può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale*" aggiungere le seguenti "***o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita***".

Motivazione

L'emendamento risolve, senza oneri aggiuntivi, un problema assai gravoso che esiste da tempo, semplificando le procedure per le gestioni associate dei servizi di competenza statale attribuite ai Sindaci e da essi non delegabili se non ai soggetti tassativamente previsti dall'art. 54 del TUEL. Sono, invece, evidenti i vantaggi derivanti per lo Stato anche riguardo al tema della sicurezza se fosse introdotta la delega anche a favore dei Presidenti delle Unioni.

Va evidenziato, inoltre, che per i meccanismi dell'Intesa del marzo 2006 di Conferenza Unificata - gestione Stato/Regioni del fondo nazionale per le Unioni - il Ministero dell'Interno conserva una percentuale del fondo che continua ad erogare direttamente ai Comuni ed alle Unioni proprio per la gestione associata dei servizi di competenza statale.

La norma del TUEL (art. 54) attualmente risente ancora di una impostazione ormai troppo datata e risalente a quando il fenomeno delle gestioni associate era pressoché inesistente.

Con l'emendamento proposto, il Sindaco rimarrebbe comunque titolare delle funzioni in esame.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 6 bis
(Sicurezza e decoro urbano)

Alla fine dell'articolo 50, quarto comma, del TUEL di cui al D.Lgs 267/2000 aggiungere il seguente periodo:

“Il sindaco, al fine di garantire l’ordinata e pacifica convivenza civile della comunità, in qualità di autorità locale adotta i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e il decoro urbano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale. I provvedimenti sono comunicati al prefetto ai fini del coordinamento con gli interventi in materia di ordine pubblico”.

Aggiungere all'articolo 50, quinto comma, del TUEL dopo le parole “igiene pubblica” le parole “ o attinenti alla sicurezza e decoro urbano”.

Di conseguenza, qualora sia accolta la proposta di articolo suindicato, all'art. 6 del d.l. 92, che riformula l'art. 54 del TUEL eliminare ogni riferimento alla materia sicurezza urbana.

Motivazione

Si ritiene che la materia della sicurezza ed ordine urbano possa rientrare tra le competenze proprie del Comune dotando gli organi di governo di strumenti di intervento ordinari. Con la norma proposta di modifica del TUEL si soddisfa tale esigenza e si conserva comunque con l'intervento sul quinto comma dell'art. 50 un potere di ordinanza emergenziale.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 6 ter
(Ruolo del sindaco nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica)

All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981 n. 121 aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: ***“nonché quale sede per la programmazione degli interventi e delle priorità in materia di ordine e sicurezza pubblica e di coordinamento fra gli interventi delle forze di polizia con quelli dei corpi di polizia locale”***.

Motivazione

E' necessario rafforzare il ruolo dei sindaci nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica assegnando a questa sede una funzione fondamentale per la programmazione degli interventi e delle priorità in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché per il coordinamento fra gli interventi delle forze di polizia con quelli dei corpi di polizia locale.

Riformulare l'articolo 7 nel seguente modo:

Art. 7

(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)

“1. I piani coordinati del controllo del territorio di cui al comma 1 dell'art. 17 della Legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale di polizia municipale e gli organi di polizia dello Stato.

2. Il personale di polizia municipale messo a disposizione dal Sindaco per lo svolgimento dei servizi coordinati di cui al comma 1, svolge la propria attività avvalendosi delle qualifiche di cui al combinato disposto dell'art. 57 c.p.p. e dell'art. 5 comma 1 lett. a), b) e c) della L. n. 65/1986.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa locale di competenza dei comuni, al personale di polizia municipale viene attribuita inoltre dal Sindaco la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, e di ufficiale di polizia locale per i comandanti, i responsabili del servizio e per il personale addetto al coordinamento e controllo dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) godimento dei diritti civili e politici;***
- b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare ai sensi della normativa vigente in materia;***
- c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;***
- d) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia nazionale o locale, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.***

4. Agli ufficiali e agli agenti di polizia locale è riconosciuta la potestà di cui all'art. 11 della Legge 191 del 18 maggio 1978.

All'ufficiale di polizia locale, per il tramite delle centrali operative delle Forze di Polizia dello Stato, è consentito l'accesso agli archivi dei dati personali e delle situazioni soggettive”.

Art 8

(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

All'art. 8 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

“2. Per l’attuazione dei servizi di controllo del territorio previsti dai piani coordinati di cui al comma 1 dell’art. 17 della legge 26 marzo 2001 n. 128, le polizie municipali possono accedere al registro dei dati personali e delle situazioni soggettive secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore delle presente legge.”

Motivazione

Attualmente la polizia municipale, a norma dell'articolo 16 quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, può già accedere ai citati registri. La norma proposta, invece, mira a consentire a determinati Corpi o Servizi di polizia municipale l'accesso anche ad altri registri tenuti dal Ministero, secondo le modalità da stabilirsi con il citato decreto ministeriale, al fine di consentire lo svolgimento di più completi controlli, utili e necessari per un maggiore e più efficace servizio di prevenzione in relazione alle attività svolte. Con il decreto proposto il Ministero può stabilire modalità e limiti all'accesso e soprattutto individuare i soggetti abilitati.